



Baldini Ballerini Sanesi
professionisti associati

Filippo BALDINI
Stefano BALLERINI
Irene SANESI
Paolo G. SANESI

Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Matteo BENASSAI
Adeline COLLE'

Dottore in Economia
Dottore in Economia

Studio con sistema di
gestione qualità certificato



Via del Carmine 11 – 59100 PRATO
Tel +39 0574 621208 r.a. – Fax +39 0574 624455

22-24 Ely Place – EC 1N 6TE – LONDON

Circolare n° 16/2015

Prato, lì 15 dicembre 2015

VERSAMENTO ACCONTO IVA

Il giorno 28 Dicembre 2015, (il 27 è domenica), scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IVA.

CRITERI DI CALCOLO

L'acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:

- Storico
- Previsionale
- Analitico

Metodo storico

La base di riferimento cui applicare l'aliquota dell'88% è costituita:

- per i contribuenti mensili, dall'IVA dovuta per il mese di Dicembre del precedente anno 2014;
- per i contribuenti trimestrali dall'IVA dovuta per l'ultimo trimestre del precedente anno 2014.

Metodo previsionale

La base di riferimento cui applicare l'aliquota dell'88% è rappresentata:

- dall'IVA che si prevede di dover versare per il mese di Dicembre dell'anno corrente per i contribuenti mensili ovvero;
- dall'IVA che si prevede di dover versare per l'ultimo trimestre per i trimestrali.

Il metodo previsionale, si espone al rischio di sanzioni nel caso in cui l'acconto versato risulti, a consuntivo, inferiore all'88% dell'imposta definitivamente liquidata.

Metodo analitico - Liquidazione IVA al 20 dicembre 2015

In alternativa ai metodi precedenti, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972 relative al periodo dal 1° al 20 dicembre 2015 per i contribuenti mensili ovvero al periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre 2015, per i contribuenti trimestrali.

In diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti o importazioni annotati nel registro di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 633/1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, se contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito.

Utilizzando tale ultimo metodo l'importo calcolato va versato nella misura del 100% e non invece nella misura dell'88% previsto nel caso di applicazione dei metodi precedenti.

ESCLUSIONI DAL VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto non va effettuato nei seguenti casi:

- se di ammontare inferiore a € 103,29;
- base di riferimento per il calcolo del precedente anno a credito;
- inizio dell'attività nell'anno 2015;
- cessazione dell'attività entro il 30.09.2015 (contribuente trimestrale);
- cessazione dell'attività entro il 30.11.2015 (contribuente mensile);
- contribuente minimo (art 27 c.1/2 DL 98/2011)

Sono inoltre esonerati dal versamento dell'acconto

- i contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i produttori agricoli;
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva;

VERSAMENTO

Il versamento deve essere effettuato tramite F24 telematico on line, con il seguente codice tributo:

- 6013 contribuenti mensili,
- 6035 contribuenti trimestrali,

i trimestrali **non** devono calcolare gli interessi del 1%.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto Iva deve essere effettuato entro il 28 Dicembre 2015.

L'acconto Iva non è rateizzabile, si comunica inoltre che, in presenza di altri crediti, può essere compensato nel mod. F24.

Lo Studio, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi invia i più cordiali saluti.

BBS-pro Baldini Ballerini Sanesi – Professionisti Associati